



CITTÀ DI GRUGLIASCO
PROVINCIA DI TORINO

Copia

Pos

Comp. PV

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 71

OGGETTO: *Settore Sviluppo Compatibile – Area Sviluppo e Valorizzazione Attività Economiche – Vendita al dettaglio su area pubblica – Regolamento. Deliberazioni C.C. n. 83/2003 e n. 115/2003 Art. 24 relativo ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sostituzione comma 8. Approvazione della modifica e del conseguente nuovo testo.*

L'anno duemilasei, addì *ventuno* del mese di *settembre* alle ore 17.55 presso la sala consiliare del palazzo comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

MAZZÙ Marcello – Sindaco

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 - ALAIMO Giovanni | 16 - MARFULLI Rocco |
| 2 - ALFIERO Mario | 17 - MERCANTE Dino |
| 3 - AMARÙ Salvatore | 18 - MUSARÒ Luigi |
| 4 - BARRILE Vincenzo | 19 - NOVEMBRE Michele |
| 5 - CAMBARERI Antonio | 20 - PALOMBA Domenico |
| 6 - CANNIA Giovanni | 21 - PENNISI Cristoforo |
| 7 - CAPONE Marco | 22 - PETRUCCI Federica |
| 8 - CARIOSCIA Onofrio | 23 - PIRA Claudio |
| 9 - CIATTINO Secondo | 24 - RIZZO Giuseppe |
| 10 - COSTA Valter | 25 - TERLIZZI Angela |
| 11 - DE LUCA Vittorio | 26 - TERRIOTI Carmine |
| 12 - FEDELE Vincenzo | 27 - TORTORELLI Leonardo |
| 13 - FILIPPONE Bruno | 28 - TRENTO Mauro |
| 14 - GRAVINA Antonino | 29 - TURCO Luigi |
| 15 - MAGRI Aniceto | 30 - VISCIONE Donato |

Dei suddetti consiglieri sono assenti al momento della trattazione del presente argomento i Signori: BARRILE – CAPONE – CIATTINO – FEDELE – FILIPPONE – MARFULLI – PIRA.

Assume la presidenza il Consigliere sig. Giuseppe RIZZO.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dr. Giuseppe FORMICHELLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 24 Consiglieri su n. 31 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

OGGETTO: *Settore Sviluppo Compatibile - Area Sviluppo e Valorizzazione Attività Economiche.* Vendita al dettaglio su area pubblica - Regolamento. Deliberazioni C.C. n. 83/2003 e n. 115/2003. Art. 24 relativo ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sostituzione comma 8. Approvazione della modifica e del conseguente nuovo testo .

A relazione dell'Assessore alle Attività Economiche

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 83 del 15 luglio 2003 e la successiva n. 115 del 27 novembre 2003, con cui è stato approvato il Regolamento disciplinante la vendita su aree pubbliche.

CONSIDERATO che con il citato atto regolamentare sono stati trattati - per quanto possibile - tutti gli aspetti relativi a questa forma di commercio e, in particolare, anche le modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati (artt. 12, 13 e 24).

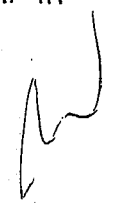
TENUTO conto che l'assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili avviene, per gli operatori in possesso di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 114/1998, tramite "spunta", secondo precisi criteri stabiliti agli artt. 12 e 13 del citato regolamento, mentre per i produttori agricoli si applica quanto stabilito al comma 8 dell'art. 24 che, a sua volta, rimanda agli indirizzi regionali contenuti nella Deliberazione Giunta Regionale n. 32 - 2642 del 2 aprile 2001 e s.m.i.

CONSTATATO che per effetto di quanto sopra si verificano - al momento dell'assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati - due condizioni opposte e precisamente:

- commercianti su area pubblica, il più alto numero di presenze, costituisce criterio di priorità;
- produttori agricoli, il minor numero di presenze, costituisce titolo di priorità.

RILEVATO che è intenzione dell'ente adottare identico criterio per l'assegnazione dei posteggi momentaneamente liberi sulle aree mercatali da applicarsi agli operatori commerciali e ai produttori agricoli.

CONSIDERATO che in questo modo si intende contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- valorizzazione della funzione del commercio su aree pubbliche anche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;
 - promozione delle attività di vendita esercitate sui mercati cittadini in funzione delle condizioni di esercizio delle piccole imprese;
- 

- rispetto del principio della libera concorrenza grazie ad un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive operanti sulle aree pubbliche;
- aumento delle possibilità di acquisto per i consumatori;
- miglioramento della qualità dei servizi resi ai consumatori;
- attuazione di forme univoche e trasparenti di gestione dei mercati cittadini.

VISTA la nota prot. n.21995 del 24 maggio 2006 con cui è stato richiesto alle associazioni di categoria dei produttori agricoli, dei commercianti su area pubblica e dei consumatori di esprimere parere in ordine all'applicazione di identico criterio per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei confronti dei commercianti e dei produttori agricoli.

TENUTO conto dei pareri favorevoli pervenuti dalle associazioni di categoria e precisamente:

- Fiva Confcommercio, prot. n. 22261 del 25 maggio 2006,
- Codiretti Torino, prot. n. 22413 del 29 maggio 2006.

DATO atto che in data.....la presente è stata sottoposta alla Prima Commissione Consiliare.

VISTA la determinazione n. 2 del 4 gennaio 2006 ad oggetto: "Organizzazione del Settore Sviluppo Compatibile per l'anno 2006".

VISTO il conferimento di Posizione Organizzativa Reg. n. 10 del 12 gennaio 2006 ed, in particolare, la conseguente "delega temporanea di funzioni dirigenziali".

VISTO l'art. 42 del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso si propone affinché il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

- Di modificare l'art. 24 (Capo II Posteggi Riservati - Sezione I Produttori Agricoli) del vigente regolamento disciplinante la vendita su area pubblica, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 83 del 15 luglio 2003 e n. 115 del 27 novembre 2003, sostituendo il comma 8 con il testo che segue:
"I posteggi riservati non oggetto di concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente ai produttori, secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate."

- Di approvare il testo modificato così come da allegato 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA' TECNICA

Li 6 LUG 2006

F.to in originale

IL DIRETTORE DELL'AREA SVILUPPO
E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE
Dott.ssa Paola Valla

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA' CONTABILE *non dovuto*

Li 13 LUG 2006

F.to in originale

X IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E RISORSE

Dott. Roberto Mosca

IL DIRIGENTE VICARIO
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE
dott. MARCO BATTAGLIA

REGOLAMENTO
ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
SULLE AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

- ART. 1 - Oggetto.
- ART. 2 - Definizioni.
- ART. 3 - Istituzione delle aree mercatali ed extramercatali.
- ART. 4 - Reistituzione delle aree mercatali ed extramercatali.
- ART. 5 - Modificazioni delle aree mercatali ed extramercatali.

TITOLO II - AREE MERCATALI.

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

- ART. 6 - Affidamento in gestione dei servizi di mercato.
- ART. 7 - Giornate e orari di svolgimento dell'attività mercatale.
- ART. 8 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature.
- ART. 9 - Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
- ART. 10 - Posteggi.
- ART. 11 - Assegnazione dei posteggi destinati al commercio su aree pubblica: concessioni e relative autorizzazioni.
- ART. 12 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionali liberi o non ancora assegnati.
- ART. 13 - Graduatoria per la spunta.
- ART. 14 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.
- ART. 15 - Ferie.
- ART. 16 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di riorganizzazione o spostamento del mercato.
- ART. 17 - Subingressi.
- ART. 18 - Miglioria.
- ART. 19 - Ampliamento di posteggio.
- ART. 20 - Scambio di posteggio.

ART. 21 - Aggiunta o modifica del settore merceologico.

ART. 22 - Rappresentanti degli operatori commerciali.

ART. 23 - Corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico e per lo smaltimento rifiuti, nonché per i consumi di energia elettrica ed acqua.

CAPO II - POSTEGGI RISERVATI.

SEZIONE I - PRODUTTORI AGRICOLI E BATTITORI.

ART. 24 - Produttori agricoli.

ART. 25 - Decadenza e revoca della concessione.

ART. 26 - Battitori.

SEZIONE II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.

ART. 27 - Individuazione posteggi riservati.

ART. 28 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

TITOLO III - AREE EXTRAMERCATALI.

CAPO I - POSTEGGI SINGOLI.

ART. 29 - Definizione.

ART. 30 - Assegnazione dei posteggi singoli.

ART. 31 - Regolamentazione generale.

CAPO II - ZONE DI SOSTA PROLUNGATA.

ART. 32 - Definizione.

ART. 33 - Modalità di assegnazione.

ART. 34 - Disciplina generale.

CAPO III - AREE PER AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.

ART. 35 - Individuazione delle aree.

ART. 36 - Rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee.

ART. 37 - Disciplina generale.

TITOLO IV - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

ART. 38 - Commercio in forma itinerante.

ART. 39 - Vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante.

71

ART. 40 - Zone inibite al commercio.

TITOLO V - VENDITA OCCASIONALE (HOBBISTI E SCAMBISTI)

ART. 41 - Definizione.

ART. 42 - Soggetti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 43 - Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

ART. 44 - Decadenza della concessione di posteggio.

ART. 45 - Sospensione dell'attività

ART. 46 - Sanzioni.

ART. 47 - Commissioni.

ART. 48 - Norma di rinvio.

ART. 49 - Norme abrogate.

ART. 50 - Entrata in vigore.

Art. 1 - Oggetto.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi del Titolo III, capo I, punto 7 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per **commercio su aree mercatali**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, effettuate su aree mercatali, pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, compresa l'attività di vendita esercitata mediante strutture fissate permanentemente al suolo, salvo che si tratti di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita di carburanti per autotrazione o di commercio collaterale, di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata, anche stagionalmente, all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
 - c) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - d) per **aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee), come individuate dalla D.C.R. 1 MARZO 2001, N. 626-3799, e articolate con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
 - e) per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione;
 - f) per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli o per operatori autorizzati temporaneamente;
 - g) per **settore merceologico**, i settori alimentare e non alimentare;
 - h) per **specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori;
 - i) per **presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa dipenda da sua rinuncia; nel caso di titolari di più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il computo delle presenze deve riferirsi al medesimo titolo autorizzatorio;
 - j) per **assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio di svolgimento del mercato;

- 71
- k) per **commerciante**, l'operatore autorizzato che esercita a titolo professionale il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
 - l) per **operatore**, qualsiasi soggetto giuridico, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica;
 - m) per **produttori agricoli**, gli imprenditori agricoli persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo l'attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende iscritte nel registro imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; non sono invece considerati produttori agricoli i predetti imprenditori qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a Euro 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero a Euro 1.032.913,80 per le società;
 - n) per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di svolgimento del mercato dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - o) per **spuntista**, l'operatore che partecipa all'assegnazione giornaliera di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - p) per **autorizzazione di tipo A**, l'autorizzazione rilasciata per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio dato in concessione decennale, la quale consente altresì la partecipazione su tutto il territorio nazionale alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile di cui all'art. 3, co. 3 lett. b) e c), della D.C.R. n. 626.3799, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata, l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati nel territorio regionale;
 - q) per **autorizzazione di tipo B**, l'autorizzazione rilasciata per lo svolgimento dell'attività di commercio su qualsiasi area pubblica non vietata purché in forma itinerante, la quale consente altresì l'esercizio su tutto il territorio nazionale dell'attività nell'ambito delle fiere di cui all'art. 3, co. 3 lett. b) e c), della D.C.R. n. 626-3799, delle manifestazioni mercatali ed extramercatali limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, la vendita a domicilio e l'esercizio dell'attività nelle aree di sosta prolungata;
 - r) per **stagionale**, il periodo di tempo, anche frazionato non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

Art. 3 - Istituzione delle aree mercatali ed extramercatali

1. L'istituzione di nuove aree mercatali ed extramercatali è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione con le associazioni provinciali di categoria dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 10, 11 della D.C.R. n. 626-3799 del 1 marzo 2000 nonché tenuto conto dei criteri di programmazione di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 della stessa deliberazione di Consiglio Regionale.
2. Nella deliberazione devono essere indicati:
 - l'ubicazione e la relativa estensione;
 - la tipologia;

- il giorno o i giorni di svolgimento dell'attività commerciale e la periodicità;
 - l'eventuale limitazione o suddivisione per settori merceologici e per specializzazioni merceologiche;
 - il numero complessivo e le dimensioni dei posteggi;
 - il numero totale e l'individuazione dei posteggi riservati.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento, nell'atto istitutivo, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere individuati appositi spazi destinati alle autorizzazioni temporanee.
 4. La Giunta comunale, con propria deliberazione e previa consultazione delle associazioni di categoria di cui al primo comma, può individuare in via provvisoria e/o sperimentale ulteriori aree da adibire all'attività commerciale, provvedendo alla loro istituzione e regolamentazione temporanea. Per ulteriori aree devono intendersi anche le aree già istituite come mercato o area extramercatale, i cui posteggi vengano anche solo parzialmente riassegnati.

Art. 4 - Reistituzione delle aree mercatali ed extramercatali

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione e previa consultazione con le associazioni provinciali di categoria dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori, nonché con i rappresentanti degli operatori di cui al successivo art. 22, deve procedere alla reistituzione delle aree esistenti all'entrata in vigore della D.G.R. n. 32-2642, adeguandoli alle tipologie individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2001, n. 626-3799, e alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
2. Qualora, in sede di reistituzione, si intenda procedere a modifiche rilevanti da un punto di vista della programmazione del territorio; quale lo spostamento dell'area del mercato, l'atto reistitutivo è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle modalità partecipative di cui al precedente comma.

Art. 5 - Modificazioni delle aree mercatali ed extramercatali

1. La Giunta Comunale, previa consultazione con le associazioni provinciali di categoria dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori nonché con i rappresentanti degli operatori dell'area oggetto di intervento, dispone per gli interventi modificativi che non comportano una programmazione del territorio.
2. La competenza è del Consiglio comunale, in caso di interventi modificativi che comportano una programmazione del territorio ed in particolare nei seguenti interventi modificativi delle aree mercatali ed extra mercatali:
 - a) soppressioni;
 - b) trasferimenti definitivi;
 - c) ampliamenti.
3. Per motivi contingibili ed urgenti di igiene, sicurezza, tutela della viabilità, dell'ordine pubblico e del pubblico interesse in genere, si procede con apposita ordinanza in deroga alle modalità procedurali di cui ai commi 1 e 2.

- 71
4. Qualora per esigenze imprescindibili di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza, o per causa di forza maggiore si debbano sopprimere posteggi assegnati in concessione decennale, si devono garantire ai soggetti concessionari posteggi alternativi, procedendo alla riassegnazione previo accordo tra tutti gli operatori. In caso di mancato accordo si procederà alla riassegnazione di tutti i posteggi ai sensi di legge.
 5. Nel caso in cui l'area non possa essere temporaneamente utilizzata, e' possibile con apposito provvedimento, indicante modalita' e durata, sentite le rappresentanze degli operatori interessati e purché venga garantito il posizionamento dei titolari di concessioni di posteggio decennale, disporre temporaneamente lo spostamento in altro luogo o in altra data. Allo stesso modo e' anche possibile sospendere temporaneamente l'assegnazione giornaliera dei posteggi non assegnati in concessione decennale.
 6. Nel caso in cui però l'area debba essere temporaneamente adibita ad uso diverso per manifestazioni o intrattenimenti di vario genere, il provvedimento di cui al comma 5 può essere adottato solo concordando modalita' e durata con i soggetti concessionari di posteggio.

TITOLO II - AREE MERCATALI

Capo I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 6 - Affidamento in gestione dei servizi di mercato

1. E' possibile affidare a terzi la gestione dei servizi strumentali allo svolgimento di attività mercatali, quali:
 - a) attività promozionali;
 - b) indicazione materiale dei posteggi;
 - c) riscossione di canoni, tributi e tariffe;
 - d) gestione degli impianti elettrici ed idrici e dei servizi connessi in genere.
2. L'espletamento di tali servizi non deve configurarsi come esercizio di funzioni giuridico amministrative, le quali permangono in capo all'Amministrazione.

Art. 7 - Giornate e orari di svolgimento dell'attività mercatale.

1. I mercati si svolgono nelle giornate indicate nelle deliberazioni comunali di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, a meno che non ricadano in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. E' d'ufficio anticipato al primo giorno non festivo, salvo che il Sindaco, sentite le associazioni di categoria dei commercianti, dei consumatori e i rappresentanti dei mercati di cui all'art. 22, disponga con ordinanza lo svolgimento del mercato nel giorno festivo o in giorno diverso da quello previsto sulle base delle regole predette.
2. La ricorrenza della festività patronale non comporta soppressione o spostamento ad altro giorno del mercato.
3. L'orario di vendita del mercato e' così articolato:
 - Mercato del SABATO :
 - ore 7.30 alle 19.00 ;

- Mercato del MARTEDI' :

- ore _7.30_ alle ore _13.00_ ;

- Mercato del VENERDI' :

- ore _7.30_ alle ore _13.00_ ;

71

4. Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari.
5. Si stabilisce altresì per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato :
mercato del sabato : sino alle 16.30;
mercati del martedì e del venerdì : sino alle 11.45,
salvo i casi di forza maggiore (quali, ad esempio forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico, urgente stato di necessità), pena il conteggio dell'assenza.
I limiti del predetto obbligo di permanenza non si applicano ai produttori agricoli.

Art. 8 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature

1. Negli orari di svolgimento dell'attività commerciale sui mercati, ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi.
2. Al fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce, è consentita l'occupazione del posteggio due ore prima dell'inizio dell'orario di svolgimento del mercato; il posteggio dev'essere lasciato sgombro di merci e attrezzature entro un'ora dopo la fine dell'orario di svolgimento del mercato.
3. Durante l'orario dell'attività commerciale è consentita la sosta dei veicoli adibiti al trasporto della merce e dei veicoli attrezzati nello spazio di posteggio individuato.
4. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.
5. Le tende o gli altri mezzi di protezione del banco di vendita dovranno essere collocati ad un'altezza dal suolo tale da non arrecare nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione anche solo pedonale e potranno sporgere oltre l'area data in concessione, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.
6. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende o agli altri mezzi di protezione oltre la linea perimetrale del posteggio.
7. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.
8. Lo scarico ed il carico delle merci deve avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato, i veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito dopo l'uso, dall'area di mercato.

9. Le operazioni di occupazione del posteggio e di sistemazione delle attrezzature da parte dei titolari di concessione decennale devono avvenire entro le 7.45 , pena rilevazione dell'assenza. Eventuali cause di forza maggiore che dovessero comportare un ritardo dovranno essere comunicate telefonicamente solo ed esclusivamente al Comando di Polizia Municipale
10. Le operazioni di spunta hanno inizio alle ore 8.00. Gli operatori che ottengono in concessione giornaliera un posteggio occasionalmente libero o non ancora occupato devono iniziare l'attività di vendita entro un'ora dall'assegnazione.
11. E' prevista una spunta pomeridiana per il mercato del sabato riservata esclusivamente ai produttori agricoli, che verrà effettuata alle ore 14.00 .

Art. 9 - Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

1. L'operatore può vendere tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché degli eventuali limiti derivanti dalla suddivisione delle aree mercatali in settori merceologici o in specializzazioni merceologiche.
2. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, gli operatori commerciali devono essere muniti dell'originale dell'autorizzazione, da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli organi di accertamento. Non è consentito l'esercizio dell'attività sulla base della copia fotostatica del titolo autorizzatorio.
3. In caso di trasferimento della titolarità, è consentito svolgere l'attività con la ricevuta di presentazione della comunicazione di subingresso in originale.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori nel relativo posteggio:
mercato del sabato : sino alle 16.30;
mercati del martedì e del venerdì : sino alle 11.45,
salvo i casi di forza maggiore (quali, ad esempio forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico, urgente stato di necessità), pena il conteggio dell'assenza.
I limiti del predetto obbligo di permanenza non si applicano ai produttori agricoli.
5. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per brevi periodi, e deve comunque essere occupato dalle attrezzature e dalle merci.
6. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da familiari coadiutori, da dipendenti o da altre persone nei cui confronti vige un rapporto di collaborazione ai sensi delle norme in materia di occupazione, la cui condizione dovrà essere autocertificata a richiesta degli agenti del Corpo di Polizia Municipale. Tuttavia, esclusivamente in casi eccezionali, motivati e valutati di volta in volta dall'Ufficio Commercio, e per periodi di tempo non superiori a tre volte nell'arco di un anno solare per ogni mercato, l'operatore può farsi sostituire da altri incaricati.
7. Affinche' il sostituto possa esercitare legittimamente l'attività deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione, delle attrezzature, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali dell'azienda del titolare. Qualora il sostituto sia una persona diversa dal familiare coadiutore o dal dipendente del titolare, dovrà disporre anche della delega comprovante il motivo e/o la durata della sostituzione, che potrà consistere in una dichiarazione non autenticata accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità del delegante.

8. Nelle aree mercatali e' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni. Ai rivenditori di dischi e musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attivita' e' consentito moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attivita' limitrofe, fare uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita.
9. Nell'attivita' di vendita e' vietato arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla e schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti.
10. E' vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato e, tanto meno, il suolo.
11. All'interno del mercato e' vietato accendere fuochi liberi.
12. E' vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e, comunque, ingombrare lo spazio ad esse adiacenti.
13. Gli operatori devono raccogliere e conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attivita', ogni qualvolta che si producono, con le modalita' previste da specifici atti disciplinanti la materia.
14. Al termine dell'attivita' di vendita, gli operatori devono provvedere alla rimozione delle attrezzature e all'accurata pulizia dei rispettivi posteggi e dei passaggi adiacenti, raccogliendo i rifiuti e conferendoli differenziatamente negli appositi contenitori, ove presenti, o secondo quanto previsto da specifici atti disciplinanti la materia; gli imballaggi utilizzati, quali cassette di legno, plastica o altro materiale devono essere raccolti e conferiti con le modalita' previste da specifici atti adottati dall'Ente.
15. Gli operatori devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicita' dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
16. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate e salvo il caso di mercati dell'usato e dell'antiquariato, deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA".
17. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 1336 del codice civile, il titolare dell'attivita' commerciale al dettaglio e' tenuto alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Art. 10 - Posteggi

1. La concessione di un posteggio attrezzato consente automaticamente all'operatore di allacciarsi ai pozzetti esistenti.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione ordinaria sono a totale carico degli utenti. La mancata partecipazione nella misura dovuta alle spese costituisce violazione del presente regolamento sanzionabile ai sensi dell'art. 46.

Art. 11 - Assegnazione dei posteggi destinati al commercio su area pubblica: concessioni e relative autorizzazioni.

1. L'Ufficio Commercio rilascia la concessione decennale di posteggio e la relativa autorizzazione tramite appositi bandi, secondo quanto disposto dalla deliberazione G.R. n. 32 - 2642 del 2 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La concessione del posteggio ha durata decennale ed e' automaticamente rinnovata alla scadenza per lo stesso periodo, salvo disdetta per motivi di pubblico interesse da comunicare al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza.
3. Nello stesso mercato un medesimo operatore, fatti salvi i diritti acquisiti, puo' essere titolare e puo' utilizzare contemporaneamente, sia a titolo di spunta che a titolo di concessione decennale:
 - a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da piu' di trenta posti banco;
 - b) fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta.
4. Nei mercati a cadenza superiore a quella mensile, le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validita' temporale e' equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.
5. L'ammissione al mercato e l'assegnazione dei posteggi nel caso di cui al precedente comma avviene sulla base di quanto disposto dal Titolo III, Capo II, punto 1, lettera d) della D.G.R. n. 32 - 2642 del 2 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 - Modalita' di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati

1. L'operatore assegnatario di posteggio che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nello stesso entro l'orario di inizio della spunta, e' considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui alla D.G.R. 32 - 2642 del 02.04.2000 e s.m.i., l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora dati in concessione, e' effettuata dagli agenti della Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorita' il piu' alto numero di presenze riferibili all'autorizzazione esibita ai fini della spunta. A parita' di presenze, si tiene conto della maggiore anzianita' dell'attivita' di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese o dal REA; in subordine, della maggiore anzianita' dell'autorizzazione esibita.
3. Conformemente a quanto disposto al Titolo III, Capo II, punto 2, lettera a), sottopunti 1.2. e 2.2., dell D.G.R. n. 32 - 2642 del 2 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, nei mercati a cadenza ultramensile l'assegnazione avviene privilegiando coloro che, pur avendo presentato istanza di partecipazione, non abbiano ottenuto il posteggio per carenza di disponibilita' sulla base dei seguenti criteri di priorita':
 - a) maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione, salvo che si tratti di mercato di nuova istituzione;
 - b) maggiore anzianita' nell'esercizio dell'attivita' del commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, cosi' come risultante dal registro imprese o dal REA;
 - c) maggiore anzianita' dell'autorizzazione esibita.
4. Non e' consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con piu' titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

5. Nei limiti previsti dall'art. 11, uno stesso soggetto giuridico, incaricando persone fisiche diverse, può contemporaneamente fare la spunta sul mercato dove è concessionario decennale di posteggio, purché ciò avvenga sulla base di più autorizzazioni diverse da quelle relative ai posteggi di cui è già concessionario su quel mercato.
6. Il titolo concessorio degli spuntisti è costituito dall'attestazione di avvenuto pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
7. Sul posteggio assegnato in spunta l'operatore può vendere tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché degli eventuali limiti predisposti dal Comune derivanti dalla suddivisione delle aree mercatali in settori merceologici e/o in specializzazioni merceologiche.

Art. 13 - Graduatoria per la spunta

1. Il Comune redige apposite graduatorie per la spunta ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.
2. La graduatoria per la spunta è aggiornata mensilmente.
3. Le graduatorie esistenti per la spunta sono valide a far data dalle registrazioni iniziali documentabili e non sono soggette a scadenza; le presenze in esse computate continuano a cumularsi nel tempo.
4. In deroga al comma 3, le presenze acquisite si azzerano nel caso in cui le stesse siano servite all'operatore per ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione e relativa concessione di posteggio a seguito di bando.

Art. 14 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

1. La rilevazione delle presenze da parte degli agenti di Polizia Municipale comporta la compilazione della graduatoria di spunta, ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi di cui all'art. 11.
2. La rilevazione delle presenze deve essere riferita esclusivamente all'autorizzazione di volta in volta esibita in originale.
3. Le assenze sono rilevate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per i periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (equivalenti a 17 assenze nel caso di mercati settimanali), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e ferie.
4. I periodi di tempo da conteggiare ai fini della decadenza vanno rapportati alla cadenza del mercato, tenendo presente che deve comunque essere superiore ad un terzo rispetto ai giorni di svolgimento nell'arco dell'anno solare. In caso di mercati stagionali il computo delle assenze avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco di un anno, da calcolarsi dalla data di inizio della stagione medesima.
5. Non sono conteggiate le assenze, preventivamente comunicate, rientranti nelle cause giustificative previste dall'art. 29 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 114/98 (malattia, gravidanza e servizio militare) e quelle valutabili discrezionalmente dal Dirigente, di natura eccezionale debitamente comprovata.
6. In caso di società, l'assenza è giustificabile ai sensi dell'art. 29, lett. b) del D.Lgs. 114/98 solo se stato previamente comunicato il nominativo della persona che si occupa della

gestione dell'attività di vendita in quel mercato e se la documentazione allegata si riferisce allo stesso nominativo.

7. Non sono altresì, conteggiate le assenze derivanti dal periodo di ferie, di cui al successivo art. 15.
8. Alla comunicazione di assenza per malattia, da presentarsi entro tre giorni lavorativi dalla data di assenza sul mercato, deve essere allegato idoneo certificato medico, anche in caso di terapie, e deve riportare la data dell'effettuazione della cura.
9. La giustificazione è valida per tutti i posteggi dati in concessione nel territorio comunale e l'eventuale presenza su uno degli stessi annulla la giustificazione dal giorno dell'effettuazione della presenza.
10. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, debitamente comprovato, il Comune ha la facoltà di accettare la giustificazione posteriormente all'assenza.
11. Qualora l'operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, persone legate a lui da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado, coniuge o conviventi, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione anticipata, o comunque entro 15 giorni di calendario consecutivi dal verificarsi dell'evento, al Comune, per un periodo massimo di un anno.
12. In caso di sospensione autorizzata dell'attività per un periodo massimo di un anno l'autorizzazione deve essere depositata presso l'ufficio Commercio.
13. Non sono oggetto di computo ai fini della decadenza del posteggio le astensioni dell'attività commerciale determinate da gravi eventi naturali imprevedibili che non consentano il regolare svolgimento.
14. Le assenze non devono essere rilevate in occasione dello spostamento della data di svolgimento del mercato, per anticipazione o posticipazione, e dei mercati straordinari.
15. Le assenze dalla spunta non possono essere giustificate.

Art. 15 - Ferie

1. Gli operatori commerciali titolari di concessione di posto fisso sui mercati cittadini possono assentarsi per ferie per un periodo non superiore a 30 giorni, anche non consecutivi da comunicarsi preventivamente al Comune.
2. Il periodo di ferie corrisponde per i mercati mensili ad un giorno e per i mercati stagionali al numero di giorni, da arrotondare per difetto, equivalenti ad un dodicesimo dei giorni di svolgimento dello stesso. Nel caso in cui un dodicesimo non corrisponda ad almeno un giorno non è possibile assentarsi per ferie.

Art. 16 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di riorganizzazione o spostamento del mercato

1. Si procede alla riassegnazione dei posteggi a favore degli operatori concessionari nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato;
 - b) spostamento provvisorio del mercato;
 - c) riorganizzazione del mercato

2. La riassegnazione dei posteggi avviene sulla base dell'accordo sottoscritto da tutti i concessionari di posteggio, fermo restando il rispetto delle eventuali suddivisioni merceologiche.
3. Qualora non venga raggiunto l'accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, eventualmente suddivisa per settori merceologici o specializzazioni merceologiche, che tiene conto della maggiore anzianita' della concessione di posteggio originaria ed in subordine della maggiore anzianita' nell'attivita' di commercio su area pubblica ed infine dell'anzianita' dell'autorizzazione.
4. Nel caso in cui l'operatore abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data a cui si fa riferimento e' quella della concessione del posteggio originario sul mercato di intervento.
5. Nel caso di scambio di posteggio, la data da considerare e' quella di rilascio della concessione di posteggio originaria.
6. La superficie dei singoli posteggi riassegnati, compatibilmente alle disponibilita' esistenti e sempre che non contrasti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, non puo' essere inferiore a quella prevista dalla concessione originaria.

Art. 17 - Subingressi

1. Il trasferimento in proprieta' o in gestione (o la conseguente reintestazione) dell'azienda o di ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la variazione della titolarita' della concessione e dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98.
2. In caso di subingresso sono fatti salvi gli eventuali vincoli di settore o tipologia merceologica della concessione.
3. Il subentrante e' tenuto a comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi della stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento. Alla comunicazione di subingresso deve essere allegata l'autorizzazione in originale.
4. La comunicazione costituisce condizione imprescindibile del legittimo svolgimento dell'attivita' e pertanto fino alla comunicazione predetta l'interessato non puo' iniziare l'attivita'.
5. I procedimenti per il rilascio, a seguito di subingresso, dell'autorizzazione e della concessione si concludono entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione e/o dell'istanza. L'ufficio Commercio predispone la modulistica necessaria alla presentazione contestuale della comunicazione e/o dell'istanza di subingresso rispettivamente nell'autorizzazione e nella concessione.
6. Nel caso di subingresso per causa di morte, e' consentito agli eredi di continuare nell'esercizio dell'attivita' anche in assenza dei requisiti professionali, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla morte del dante causa.
7. E' fatta salva la possibilita' da parte degli eredi di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprieta' o la gestione dell'azienda.
8. In ogni caso di subingresso in attivita' commerciali su aree pubbliche i titoli di priorita' acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianita' di iscrizione al registro imprese o al REA.
9. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.

Art. 18 - Miglioria

1. Si può procedere all'esame delle istanze di miglitoria solo dopo la reistituzione dei mercati e secondo le modalita' disposte dalla D.G.R. n. 32-2642 e s.m.i..
2. Le domande di miglitoria, presentate dopo la data di pubblicazione della D.G.R. n. 32-2642 e prima dell'emanazione del primo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A, vanno equiparate a quelle presentate entro l'11 aprile 2001 ai fini dell'applicazione del titolo IV, capo I, punto 1 della predetta deliberazione regionale.
3. I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibile nell'ambito dello stesso mercato e della stessa specializzazione merceologica.
4. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria sono effettuati sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica delle istanze.
5. A parita' di data, la definizione dell'ordine di precedenza e' determinato dai seguenti criteri:
 - maggiore anzianita' di concessione;
 - maggiore anzianita' di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA;
 - maggiore anzianita' dell'autorizzazione.
6. E' ammesso il subingresso nelle istanze di miglitoria. In tal caso, e' fatta salva la facolta', da parte del subentrante, di rinunciare alla richiesta del dante causa mediante comunicazione al Comune.
7. In deroga al precedente comma 4, al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attivita' a mezzo di veicolo, attrezzato come punto di vendita in uno spazio insufficiente e non suscettibile di ampliamento, puo' essere concesso un altro e piu' adeguato posteggio sempre che lo stesso sia previsto nell'atto istitutivo del medesimo e fermo restando il rispetto delle limitazioni merceologiche e della normativa igienico-sanitaria, nonche' delle prescrizioni urbanistiche, delle limitazioni e dei divieti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'applicazione del presente punto, nonche' del successivo art. 19, comma 2, la destinazione d'uso del mezzo deve espressamente risultare dalla carta di circolazione del veicolo interessato.

Art. 19 - Ampliamento di posteggio

1. Il Dirigente puo' autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora questo non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilita' pedonale; di accessibilita' ai posteggi, di igiene e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano senza pregiudicare il numero e le dimensioni degli altri posteggi.
2. Al fine di consentire l'adeguamento dello spazio assegnato al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attivita' a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, puo' essere autorizzato l'ampliamento del posteggio in concessione, qualora cio' sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonche' nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.

Art. 20 - Scambio di posteggio

71

1. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazioni con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Lo scambio puo' essere consentito solo qualora non comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
2. Nei mercati articolati in settori merceologici o in specializzazioni merceologiche, lo scambio di posto e' consentito esclusivamente all'interno dei singoli settori o specializzazioni.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di inversione. L'accoglimento della domanda e' subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica e non puo' essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati.

Art. 21 - Aggiunta o modifica del settore merceologico

1. L'aggiunta o modifica del settore merceologico sull'autorizzazione di tipo A e' soggetta ad istanza.
2. Il Comune procede al diniego dell'istanza di modifica, qualora con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita di prodotti di un determinato settore o di determinate tipologie di prodotti nell'ambito dello stesso settore.
3. Il Comune puo' altresì negare l'autorizzazione alla modifica o all'aggiunta nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. 22 - Rappresentanti degli operatori commerciali

1. In ogni mercato cittadino gli operatori commerciali titolari di concessione di posteggio fisso procedono alla nomina di propri rappresentanti. I produttori possono nominare un proprio rappresentante.
2. Per ogni mercato non possono essere nominati più di quattro rappresentanti oltre quello previsto per i produttori.
3. Della nomina e di eventuali variazioni deve essere data comunicazione all'Amministrazione in forma scritta, debitamente sottoscritta dai due terzi degli aventi diritto al voto.
4. In caso di mancata nomina dei rappresentanti, i medesimi sono designati dalle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale.
5. I rappresentanti sono chiamati ad esprimere suggerimenti e pareri sulle seguenti materie:
 - a) atti modificativi del mercato;
 - b) ristrutturazione;
 - c) modifiche dell'orario ordinario di vendita;
 - d) provvedimenti di viabilità e sosta relativi alla zona di mercato e le sue pertinenze;
 - e) le proposte di dotazione, modifiche e miglioramenti da apportare alle strutture, alle attrezzature, ai servizi del mercato;

f) tutte le altre materie relative all'esercizio del commercio su area pubblica qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno.

6. La delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, dalla concessione di posteggio fisso.

Art. 23 - Corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico e per lo smaltimento rifiuti, nonché per i consumi di energia elettrica e acqua.

1. Alle concessioni su area pubblica si applicano le disposizioni di cui al Regolamento comunale in materia Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Il titolare di concessione di posto fisso e' tenuto, nei termini di cui al decreto legislativo n. 507/1993, al pagamento della tassa connessa all'occupazione di suolo pubblico, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento di cui al comma 1.
3. La tassa di occupazione suolo pubblico e' dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del medesimo; durante tutto il periodo in cui il concessionario usufruisce della conservazione del posto e' dunque tenuto alla corresponsione della tassa.
4. Gli operatori concessionari di posteggio a carattere giornaliero sono tenuti a corrispondere il canone di occupazione suolo pubblico, secondo le tariffe stabilite.
5. Il concessionario del posteggio e' tenuto al pagamento di quanto segue:
 - tariffa raccolta rifiuti;
 - tassa per occupazione del suolo pubblico (concessione decennale);
 - utenze energia elettrica;
 - utenza acqua,

secondo le modalita' contemplate nei rispettivi Regolamenti.

6. Il mancato pagamento di quanto previsto ai commi precedenti costituisce causa di revoca della relativa concessione di posteggio, fatta salva la possibilita' di adempiere all'obbligo del pagamento dopo la comunicazione di avvio del procedimento e prima dell'adozione del provvedimento di revoca.

Capo II - POSTEGGI RISERVATI

SEZIONE I - PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 24 - Produttori Agricoli

1. I produttori agricoli esercitano l'attivita' di vendita limitatamente agli appositi spazi loro riservati. Non e' loro consentito occupare, nemmeno in spunta, le aree assegnate agli operatori titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica.
2. Ogni produttore puo' essere titolare su ogni mercato di una sola concessione di posteggio.
3. Le aree espressamente destinate ai produttori non possono essere occupate da soggetti diversi da questi, nemmeno in spunta.

4. La vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica appositamente riservata e subordinata a comunicazione, che deve contenere oltre all'indicazione relativa alle generalita' del richiedente, all'iscrizione nel registro delle imprese e agli estremi di ubicazione dell'azienda, anche la specificazione dei prodotti oggetto di vendita e le modalita' di svolgimento, e puo' essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento presso il competente ufficio della comunicazione stessa.
5. Le variazioni degli elementi indicati al comma precedente devono essere comunicate.
6. L'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di appositi bandi comunali, secondo quanto prescritto dalla Deliberazione G.R, n. 32 - 2642 del 02 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
7. La concessione puo' essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio puo' essere oggetto di piu' concessioni.
8. I posteggi riservati non oggetto di concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente ai produttori, secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate.
9. Ai fini delle assegnazioni giornaliere viene predisposta apposita graduatoria.
10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio previste dall'art. 14, i produttori titolari di concessione di posteggio con utilizzo annuale possono assentarsi senza incorrere nella decadenza della concessione anche in caso di mancata o scarsa produzione dovuta ad andamenti stagionali negativi o ad avverse condizioni meteorologiche, purché abbiano preventivamente giustificato l'assenza presso il competente ufficio comunale.
11. Agli agricoltori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 25 - Decadenza e revoca della concessione

1. I produttori decadono dal diritto di vendere su posteggi riservati qualora:
 - i produttori pongano in vendita in misura prevalente prodotti, anche diversi fra loro, non provenienti dalle rispettive aziende;
 - i produttori o i legali rappresentanti delle persone giuridiche siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui all'art. 4, c. 6, del D. Lgs, 228/2001;
 - l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a Euro 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero a Euro 1.032.913,80 per le società.
2. La decadenza, prevista nel comma precedente, comporta la revoca della concessione di posteggio.

Art. 26 - Battitori.

1. Il Comune consente l'esercizio in appositi spazi allo scopo individuati agli operatori con il sistema del battitore. Tali spazi sono assegnati come segue:
 - regime decennale di occupazione;

- turnazione che prevede la presenza nel mercato del singolo battitore ogni 2 settimane;
- in caso di assenza del battitore titolare del posteggio, in base al programma di turnazione, il posteggio interessato viene dato in assegnazione giornaliera, tenendo conto della graduatoria appositamente istituita dal Comune per la vendita con il sistema di battitore; in subordine il posteggio sarà dato a sorteggio tra i commercianti ambulanti presenti che operano con il sistema del battitore.

SEZIONE II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 27 - Individuazione posteggi riservati

1. Nei mercati tematici e in quelli a cadenza ultramensile possono essere individuati posteggi riservati ai titolari di autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche.

Art. 28 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni

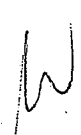
1. Fatte salve le eventuali disposizioni previste nell'atto istitutivo del mercato o in altro regolamento, le autorizzazioni temporanee e le relative concessioni per i posti riservati vengono rilasciate a seguito di apposita istanza, a cui dovrà essere allegata autocertificazione attestante l'avvenuta effettuazione del sistema di autocontrollo ai sensi del D.LGgs. 155/97, da presentarsi non prima di 60 ed entro 20 giorni dalla data per la quale viene richiesta l'autorizzazione.
2. L'istanza può riguardare più giorni solo nel caso in cui si riferisca ad un mercato a cadenza ultramensile che si svolga per più giorni consecutivi.
3. La graduatoria per la concessione dei posteggi e delle relative autorizzazioni temporanee è definitiva secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) iscrizione nel registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
 - b) possesso di partita I.V.A.;
 - c) minor numero di presenze maturate
 - d) data di presentazione dell'istanza.

TITOLO III - AREE EXTRAMERCATALI

CAPO I - POSTEGGI SINGOLI

Art. 29 - Definizione

1. Per posteggio singolo si intende il posteggio, anche ad utilizzo stagionale articolato con cadenza varia (quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese), per offerta al consumo anche specializzata.



- 71 a
2. I posteggi singoli di norma non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza ed eventuali altri vincoli e prescrizioni previste dal Comune di Grugliasco.
 3. I rifiuti prodotti nell'attività di vendita non devono essere lasciati sul posto.

Gli operatori si potranno avvalere dell'Ecocentro comunale per conferirvi gli imballaggi, quali cassette e/o altri imballaggi in plastica e cassette in legno, mentre i rifiuti organici putrescibili devono essere conferiti, in sacchetti chiusi, negli appositi contenitori stradali.

Art. 30 - Assegnazione dei posteggi singoli

1. I posteggi decennali e le relative autorizzazioni sono rilasciate ai soggetti indicati al comma 3 del presente articolo ed in difetto a chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su area pubblica, secondo i criteri previsti per i gruppi di posteggi al titolo IV, capo II, sezione II della D.G.R.n. 32 -2642 e s.m.i.
2. L'assegnazione avviene tramite bando comunale con le modalità previste dall'art. 11 "Assegnazione dei posteggi destinati al commercio su area pubblica: concessioni e relative autorizzazioni" del presente Regolamento.
3. I soli posteggi non assegnati sono dati in spunta ai titolari di autorizzazione di tipo B e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazioni di tipo A.
4. La spunta avviene presso l'ufficio degli agenti della Polizia Municipale nel giorno e negli orari fissati con provvedimento del responsabile della Polizia Municipale.
5. Per la partecipazione alla spunta, l'operatore deve consegnare agli agenti di Polizia Municipale l'autocertificazione relativa alla circostanza di non essere titolare di autorizzazioni di tipo A relative al giorno per il quale chiede l'assegnazione del posto in spunta.
6. La graduatoria per la spunta viene tenuta con le stesse modalità previste per i mercati.

Art. 31 - Regolamentazione generale

1. Ai posteggi singoli si applicano le disposizioni previste dal titolo II del presente regolamento in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 20, 22, 28.

CAPO II - ZONE DI SOSTA PROLUNGATA

Art. 32 - Definizione

1. Per zona di sosta prolungata si intende l'area, anche ad utilizzo stagionale, articolata con cadenza varia (quotidiana o su alcuni giorni del mese), nella quale è consentita la sosta per non più di cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate, per l'offerta anche specializzata.
2. Nell'atto istitutivo si possono prevedere posteggi riservati agli agricoltori.
3. Le zone di sosta prolungata non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Art. 33 - Modalita' di assegnazione

1. L'assegnazione di un posto nelle zone di sosta prolungata è rivolta a soggetti titolari di autorizzazione di tipo B e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggi assegnati, ai titolari di autorizzazione di tipo A. L'assegnazione può essere fatta anche ai produttori se nell'atto istitutivo della zona si è effettuata apposita riserva di spazi.
2. L'assegnazione avviene con le modalità e i criteri di priorità previsti per la spunta dagli art. 12 e 13 del presente regolamento, presso l'ufficio degli agenti della Polizia Municipale nel giorno e negli orari fissati con provvedimento del responsabile della Polizia Municipale.
3. La quietanza di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, comunque dovuto per la durata massima consentita, ha valore di titolo concessorio.
4. Le assegnazioni non possono avvenire a favore di coloro che abbiano omesso in tutto o in parte il pagamento di canoni di occupazione del suolo pubblico.

Art. 34 - Disciplina generale

Alle zone di sosta prolungata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II del presente regolamento, ad eccezione degli artt. 22, 27 e 28.

CAPO III - AREE PER AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**Art. 35 - Individuazione delle aree**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli art. 3, comma 6, e 27 del presente regolamento, in occasione di fiere, feste o sagre a carattere estemporaneo o di altre riunioni straordinarie di persone, la Giunta comunale, con propria deliberazione, può individuare apposite aree sulle quali è consentito il rilascio di eventuali autorizzazioni temporanee in aggiunta alle concessioni di posteggio temporaneo ai titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.
2. Allo scopo dovranno essere verificati i presupposti di viabilità, sicurezza, igiene e sanità nonché la compatibilità con l'evento principale. Conseguentemente il Dirigente rilascerà:
 - concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico, a chi è già abilitato alla vendita su aree pubbliche;
 - concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico, a chi effettua la vendita in forma occasionale (hobbisti e scambisti), secondo le modalità definite al successivo articolo 41;
 - concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico agli artigiani che pongono in vendita beni di propria produzione effettuata sul posto nel rispetto dei requisiti igienico sanitari (se trattasi di prodotti alimentari) oppure agli artigiani che effettuano dei servizi su aree pubbliche (es. ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari) che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico;
 - concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico agli esercenti la vendita su area privata già autorizzati sul territorio di Grugliasco.

Art. 36 - Rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee deve avere carattere strumentale ed accessorio rispetto alla manifestazione principale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea presuppone il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o concessione temporanea, gli interessati devono presentare all'Ufficio Commercio domanda in bollo, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, il quale provvederà al rilascio dell'autorizzazione temporanea e alla trasmissione di copia dell'istanza al locale Comando di Polizia Municipale che provvederà a rilasciare la concessione di suolo pubblico temporanea.
4. In occasione di ogni singola manifestazione, il rilascio delle autorizzazioni temporanee e delle relative concessioni avviene sulla base di una graduatoria predisposta sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
 - b) possesso di partita I.V.A.;
 - c) data di presentazione dell'istanza
5. In occasione di ogni singola manifestazione, il rilascio delle concessioni temporanee avviene sulla base di una apposita graduatoria che tiene conto, fatti salvi eventuali diversi criteri previsti nel provvedimento di istituzione, dei criteri di priorità previsti per l'ammissione alla partecipazione a mercati con cadenza superiore alla mensile dal Titolo III, capo II, punto 1, lettera d), sottopunto 2 della D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642 e s.m.i..
6. Gli eventuali posteggi rimasti liberi possono essere assegnati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nel rispetto dei criteri di cui al Titolo III, capo II, punto 2, lettera a), sottopunto 1.2 della D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642 e s.m.i..
7. La validità temporale del titolo autorizzatorio e/o di quello concessorio coincide con la durata di svolgimento della manifestazione principale.
8. La concessione è rilasciata facendo salve eventuali limitazioni alla vendita di prodotti di un certo settore o di una certa specializzazione merceologica, connesse alle caratteristiche della manifestazione principale e/o previste nel provvedimento di individuazione dell'area.

Art. 37 - Disciplina generale

Alle aree di cui al presente capo si applicano altresì gli articoli 6, 8, 9 e 10 del presente regolamento in quanto compatibili.

TITOLO IV - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 38 - Commercio in forma itinerante

1. Per commercio in forma itinerante si intende l'attività di vendita su aree pubbliche non date in concessione, con la possibilità di sostare temporaneamente sulle stesse.

2. Ciascuna sosta e' ammessa solo per il tempo strettamente necessario per servire la clientela e non possono comunque prolungarsi nello stesso punto per piu' di sessanta minuti. E' fatto obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri tra un punto di sosta e l'altro.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante puo' essere svolto mediante esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. L'esercizio dell'attivita' di vendita e' ammesso in tutte le aree in cui non e' espressamente vietato, secondo quanto disposto dall'art. 40.
5. Gli operatori che esercitano l'attivita' di vendita in forma itinerante non devono richiedere il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico e non sono tenuti al pagamento del relativo canone.
6. Nelle strade urbane ove di norma e' consentito l'esercizio dell'attivita' di vendita, la sosta dei veicoli adibiti alla vendita puo' essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale e nell'osservanza delle limitazioni e regolamentazioni esistenti quali, ad esempio, il pagamento della sosta o il posizionamento del disco orario.
7. Il Corpo di Polizia Municipale ha facolta' di ordinare oralmente lo sgombero e l'allontanamento immediato, in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.

Art. 39 - Vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante

1. La vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica in forma itinerante e' subordinata a comunicazione al Comune luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento presso il competente ufficio della comunicazione stessa. Detta comunicazione deve contenere oltre all'indicazione relativa alle generalita' del richiedente, all'iscrizione nel registro delle imprese e agli estremi di ubicazione dell'azienda, anche la specifica dei prodotti oggetto di vendita e le modalita' di svolgimento.
2. Le variazioni degli elementi indicati al comma precedente sono soggette a comunicazione.
3. Copia della predetta comunicazione e della relativa ricevuta del Comune devono essere esibite su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 40 - Zone inibite al commercio

1. Il consiglio Comunale, con propria deliberazione, puo' individuare le aree interdette al commercio in forma itinerante per motivi di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, di viabilita', polizia stradale, igienico-sanitari, sicurezza o per altri motivi di pubblico interesse. Non sono consentite limitazioni il cui presupposto sia la tutela dell'interesse privato di altre forme di commercio esistenti.
2. Per motivi di polizia stradale, e' vietato posizionare le strutture di vendita in spazi nei quali il parcheggio o la sosta sono vietati, secondo le disposizioni del codice della strada, o posizionare le strutture sui sedimi stradali sui quali sussistano rilevanti problemi di viabilita' e scarsita' di parcheggi.
3. Per motivi igienico-sanitari, il commercio itinerante di prodotti alimentari in recipienti non sigillati, fermo restando il rispetto delle norme sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla

vendita e sulla necessita' di allacciamento idrico ed elettrico in relazione ai prodotti posti in vendita, e' vietato in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile o, comunque, in prossimita' di fonti di polverosita' (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da produrre odori sgradevoli; inoltre, i mezzi non possono sostare a distanza inferiore a metri cento dai servizi igienici pubblici o a metri duecento da eventuali depositi di rifiuti.

4. Per motivi di tutela della quiete pubblica e del decoro urbano, e' interdetto l'esercizio dell'attivita' nelle immediate vicinanze dei cimiteri fino ad una distanza inferiore a metri trecento dal perimetro delle strutture medesime.
5. Il Sindaco puo', con propria ordinanza, vietare temporaneamente il commercio itinerante in occasione di particolari eventi.

TITOLO V - VENDITA OCCASIONALE (HOBBISTI E SCAMBISTI)

ART. 41 - Definizione.

E' esclusa dalla disciplina del D.Lgs. 114/98 e conseguenti norme regionali la vendita effettuata da chi esercita la vendita in modo "del tutto occasionale", in occasione di manifestazioni, fiere, sagre, di mercatini dell'antiquariato minore ed altri eventi caratterizzati da grande afflusso di pubblico anche a carattere extracomunale.

ART. 42- Soggetti.

Non necessitano di autorizzazione temporanea al commercio su area pubblica, ma solo di concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea, coloro che effettuano la vendita secondo la definizione dell'art. 41 del presente Regolamento. Al fine dell'ottenimento del titolo autorizzatorio i soggetti interessati devono dichiarare, utilizzando l'apposita modulistica fornita dall'Ufficio Commercio, quanto segue:

1. le proprie generalita' (nome cognome, data e luogo di nascita, comune ed indirizzo di residenza, numero di codice fiscale)
2. la propria condizione di operatore non professionale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione e' revocata nei casi previsti dall'art. 29, c. 4, lett. a), b) e c) del D.Lgs.114/98.
2. La concessione di posteggio e' revocata in caso di mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico (TOSAP), della tariffa di smaltimento dei rifiuti (TARSU) delle utenze dell'energia elettrica e/o dell'acqua nei casi previsti dall'art. 23.

Art. 44 - Decadenza della concessione di posteggio.

1. La decadenza della concessione decennale del posteggio avviene, fatte salve le cause di giustificazione previste dalla normativa, per il mancato utilizzo dello stesso per periodi

di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, a seconda della cadenza del mercato.

2. Nel caso di mercati a cadenza settimanale la concessione decade al raggiungimento della diciottesima assenza.
3. Nel caso di posteggi riservati ai produttori la decadenza avviene al compimento di un numero di assenze superiori ad un terzo rispetto al numero delle possibili occupazioni previste in concessione nell'arco dell'anno solare.

Art. 45- Sospensione dell'attività

1. Il Dirigente può consentire la sospensione dell'attività, con deposito della relativa autorizzazione presso l'Ufficio Commercio, per un periodo massimo di un anno senza incorrere nella decadenza del posteggio in caso di sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.
2. La sospensione dell'attività è ammissibile solo nel caso di autorizzazioni di tipo A.

Art. 46 - Sanzioni

1. In quanto applicabili si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 114/98.
2. Per quanto non previsto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L..
3. Nel caso di occupazioni del suolo pubblico non autorizzate gli agenti del Corpo di Polizia Municipale ordinano lo sgombero immediato dell'area e in caso di mancata ottemperanza a tale ordine provvedono alla rimozione d'ufficio; le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 47 - Commissioni

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati tematici, la Giunta comunale ha la facoltà di prevedere con propria deliberazione l'istituzione di apposite commissioni, prevedendone composizione e compiti.

Art. 48 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 49 - Norme di abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 50 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;

dato atto degli interventi espressi dai consiglieri, che risultano integralmente registrati su CD, con relativa trascrizione;

visto il verbale della I commissione consiliare, riunitasi in data 13 settembre 2006;

procedutosi a votazione in forma palese espressa mediante votazione elettronica, il cui esito viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze:

<i>NON VOTANTI</i>	<i>n.</i>	<i>//</i>	
PRESENTI	n.	24	
ASTENUTI	n.	//	
VOTANTI	n.	24	
Voti favorevoli	n.	22	
Voti contrari	n.	2	Novembre e Viscione

DELIBERA

di approvare il testo della deliberazione così come trascritta.

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe RIZZO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dr. Giuseppe FORMICHELLA

Copia conforme all'originale, un estratto del quale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal

- 3 OTT. 2006

il - 3 OTT. 2006



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe FORMICHELLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

- 1) ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U. – D.Lgs. n. 267/2000)
- 2) ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 T.U. – D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

il _____